IL PRESIDENTE

TERNI DELIBERA N. 88 DEL 08.11.2018

PROVINCIA DI TERNI

MEDIATAMENTE ESEGUIBILE
Allegati n.

L'anno 2018 il giorno otto del mese di novembre alle ore 13,30 in Terni, nella sede dell'Amministrazione Provinciale, il Presidente LATTANZI Giampiero, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. GRILLI Francesco delibera sul seguente argomento:

OGGETTO: Sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria n. 54/2016 e Sentenza della Corte dei Conti – Terza Sezione giurisdizionale centrale d'Appello n. 315/2018. Provvedimenti.

IL PRESIDENTE

VISTO:

che con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 253 del 18/11/2010 si era provveduto ad accogliere la proposta transattiva, formulata dal dipendente provinciale a tempo determinato ing. Luigi Baldassarri, per la risoluzione della vertenza intrapresa dal suddetto (Tribunale di Terni – sez. lavoro r.g.l. 718/2010);

che con il medesimo atto si autorizzava il Direttore Generale a sottoscrivere l'atto di transazione giudiziale, in quanto ritenuto opportuno e conveniente per l'Ente;

che in data 31/12/2010 il suddetto dipendente, in esecuzione di detta transazione, veniva assunto a tempo indeterminato presso la Provincia di Terni con qualifica professionale di "Funzionario Tecnico" (cat. D, posiz. econ. D3), con sottoscrizione del relativo contratto individuale di lavoro;

Vista la Sentenza della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria n. 54/2016, che, stabilisce che "*L'incarico dell'ing. Baldassarri non era … stabilizzabile e non rientrava nelle previsioni di cui all'art. 1 comma 519 della L. n. 296/2006*", come motivato da pag. 24 a pag. 27 della sentenza, e "*…la "stabilizzazione" non poteva neppure essere oggetto di transazione*" poiché, secondo la sentenza, *"la Giunta provinciale di Terni non aveva la disponibilità del diritto (alla stabilizzazione) concesso in via transattiva all'ing. Baldassarri.",* per cui "*applicando le … regole generali* (cfr. artt. 1965 e 1966 c.c.) *alla transazione intervenuta tra l'ing. Baldassarri e la Provincia di Terni se ne deve dedurre* ***la sua nullità";***

Visto che la suddetta sentenza conclude che *".. un provvedimento in violazione di legge non può e non poteva formare oggetto di transazione (ved. art. 1972 c.c.). Naturalmente la nullità della transazione, sulla quale la Sezione si pronuncia in via incidentale, si è riflessa sui successivi atti amministrativi e contrattuali (del. 253/2010 e DD prot. 0074148, contratto del 31/12/2010), tutti basati sulla erroneamente ritenuta validità ed efficacia della transazione proposta il 27 settembre 2010 e stipulata il 6 dicembre 2010." …."Ricapitolando, la stabilizzazione dell'ing. Baldassarri non era giuridicamente possibile né invia amministrativa, in quanto la natura e le caratteristiche dell'incarico ex art. 110 TUEL non lo consentivano, né in via giudiziale/transattiva, in quanto la "concessione"di una stabilizzazione contra legem non rientrava nella disponibilità della Provincia di Terni. Ferma dunque* ***la illegittimità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato*** *instaurato* ***il 31 dicembre 2010 tra la Provincia di Terni e l'ing. Baldassarri";***

Vista la Sentenza della Corte dei Conti – Terza Sezione giurisdizionale centrale d'Appello n. 315/2018 che considera infondati gli appelli e, pertanto, stabilisce, definitivamente pronunciandosi, che **l'appellata "*sentenza deve essere integralmente confermata*";**

Tanto premesso, si impone all'Amministrazione l'avvio di un procedimento che, sulla base degli atti degli organi giurisdizionali intervenuti, oltre ad un inquadramento sistematico della vicenda nell'ambito della normativa vigente, sia il più corrispondente ai principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione pubblica, tenendo conto delle criticità alle quali si espone l'Ente a fronte di qualunque decisione in materia alquanto complessa; considerata, quindi, la complessità giuridica della materia , anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo codice di giustizia contabile D.Lgs. n. 174 del 26 agosto 2016 risulta necessario fare ricorso ad un parere specifico di un esperto in materia;

Vista la nota prot. n. 18777 del 10/10/2018 con la quale l'Amministrazione comunica all'ing. Luigi Baldassarri l'avvio del procedimento di accertamento delle illegittimità rilevate nelle Sentenze n. 54/2016 e 315/2018;

Vista la nota ns. protocollo n. 19643 del 25/102018 con la quale l'avv. Alessandro Liberati, incaricato dall'ing. Luigi Baldassarri, "*invita Codesto spettabile Ente, stante l'estraneità dell'Autorità contabile alle posizioni lavorative vigenti, a non porre in essere atti ed assumere decisioni in contrasto con le pattuizioni siglate, riservandosi, sin da ora, in difetto di provvedimenti conservativi, di agire per risarcimento dei danni tutti sia nei confronti dell'Ente che dei diretti responsabili*";

Vista la nota prot. n. 18983 del 12/10/2018 con cui il Segretario Generale della Provincia di Terni dott. Francesco Grilli invita l'Amministrazione *"a porre in essere con sollecitudine tutti gli atti necessari alla rimozione delle illegittimità degli atti così come stabilito dalla Corte dei Conti e richiesti dal procuratore generale. In particolare si evidenzia che la Corte di Cassazione Sentenza 13 ottobre 2017 n. 24216, ha stabilito che:"nell'impiego pubblico contrattualizzato il datore di lavoro, pur non potendo esercitare poteri autoritativi, tra cui quello di autotutela, non può dare esecuzione ad atti nulli ..... che qualora l'atto adottato risulti in contrasto con una norma imperativa, l'ente pubblico, che è tenuto a conformare la propria condotta alla legge, nel rispetto dei principi sanciti dall'art. 97 della Costituzione, ben può sottrarsi unilateralmente all'adempimento delle obbligazioni scaturenti dall'atto illegittimo";*

Richiamata la Deliberazione Presidenziale n. 68 del 7/09/2017 avente oggetto "Direttiva in materia di affidamento dei servizi relativi alla difesa legale dell'Ente", con la quale viene istituito un elenco di avvocati patrocinatori della Provincia di Terni, procedura alla quale in questa sede si intende ricorrere, anche nella parte in cui stabilisce che "*l'istituzione dell'elenco non impedisce all'amministrazione di affidare incarichi anche a professionisti non iscritti per eccezionali motivi legati alla complessità del contenzioso che richieda particolare e specifica competenza di alto livello*"

Visto l'art. 1 comma 846 della L. 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) "*il comma 9 dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, le lettere da c) a g) del comma 420 dell'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 ..... sono abrogati*";

Vista la Deliberazione Presidenziale n. 110 del 9/11/2016 con cui vengono definiti gli assetti strutturali, organizzativi e funzionali dell'Ente a far data dal 1/01/2017 e con la quale non viene istituita l'Avvocatura interna all'Amministrazione;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi in data 7/11/2018 dal Direttore dell'Area Finanziaria Patrimoniale, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000, come sostituito dall'art. 3 comma 2 lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

di riconoscere e di voler provvedere alla rimozione delle illegittimità rilevate nelle Sentenze della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria n. 54/2016 e della Corte dei Conti – Terza Sezione giurisdizionale centrale d'Appello n. 315/2018;

di dare mandato al Direttore dell'area Giuridico - Tecnica di conferire l'incarico ad un legale al fine di chiedere un parere circa le procedure più idonee e corrette da mettere in atto al fine di rimuovere le illegittimità di cui sopra salvaguardando gli interessi dell'Ente;

di trasmettere il presente atto alla Procura della Corte dei Conti dell'Umbria.

Inoltre, vista l'urgenza del provvedimento in discussione,

IL PRESIDENTE

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 267/2000.

Il Presidente
Giampiero LATTANZI

Il Segretario Generale
Dott. Francesco GRILLI

PROVINCIA DI TERNI **DELIBERA N. 88 DEL 08.11.2018**

PUBBLICAZIONE

N.

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio digitale della Provincia in data 12 NOV. 2018 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Terni, lì 12 NOV. 2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio AGRO'